

SUMMER SCHOOL ASSOARPA A CAGLIARI DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2017

AssoArpa, l'Associazione tra le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale si dà appuntamento a Cagliari dal 27 al 29 settembre per la seconda edizione della Summer School, l'iniziativa formativa residenziale dedicata ai temi strategici, tecnici e organizzativi delle Agenzie e del Snpa (Sistema nazionale a rete di protezione dell'ambiente). Tra i temi centrali l'applicazione della legge 132/2016, anche in riferimento agli ordinamenti regionali, gli strumenti di gestione e innovazione, i contaminanti emergenti, la comunicazione e l'informazione in campo ambientale. (GN)

Questa edizione dell'iniziativa formativa risulta essere particolarmente significativa per il fatto che si realizza a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016 n. 132 *Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.*

Proprio per questo saranno al centro dell'approfondimento e delle riflessioni lo stato di attuazione della legge sia a livello nazionale che nelle singole realtà, alla luce dell'obbligo normativo di adeguare le leggi regionali istitutive delle Appa-Arpa alla nuova realtà del Snpa.

Si tratta di un terreno piuttosto complesso in quanto occorre contemperare l'esigenza di essere appieno un sistema nazionale con la necessità di rispondere alle strategie delle Regioni, che a volte risultano essere distanti, se non addirittura contrastanti.

La Summer school si colloca anche inevitabilmente nel dibattito aperto con la sentenza della Corte costituzionale su Arpa Molise.

**RIFLESSIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA DELLE ARPA NELL'AMBITO DEL SNPA
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
STRATEGICA E ORGANIZZATIVA**

**Summer school residenziale AssoARPA
per l'Alta Dirigenza del SNPA**

**Cagliari, Fondazione di Sardegna
27, 28, 29 settembre 2017**



Protagonisti della prima giornata di Cagliari saranno soprattutto i rappresentanti delle istituzioni regionali, oltre che delle Arpa/Appa, che discuteranno di quello che è stato fatto e del da farsi.

La seconda giornata sarà dedicata a due sessioni di approfondimento tecnico su temi particolarmente significativi:
- il caso dei contaminanti emergenti che inquinano le falde acquifere
- gli strumenti di gestione e di innovazione.

La Summer school si conclude poi, il terzo giorno, con una sessione dedicata a un tema strategico per le Agenzie e per il Sistema costituito dalle Agenzie ambientali e da Ispra: la comunicazione e l'informazione in campo ambientale.

Ecoscienza intende dare il proprio contributo con un breve servizio di approfondimento sui temi di sviluppo del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente.



UN SISTEMA SEMPRE PIÙ COESO PER UN AMBIENTE MIGLIORE

IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE HA DA SUBITO POSTO LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE NECESSITÀ DI OMOGENEIZZARE LE CONOSCENZE E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMBIENTALE SUL TERRITORIO NAZIONALE. L'ORIZZONTE DEL SISTEMA È QUELLO DELLA DIMENSIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

A valle dell'approvazione della legge 132/2016, "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", sin dal luglio 2016 l'Ispra – insieme a tutte le Agenzie nell'ambito del Consiglio Snpa – ha immediatamente avviato le riflessioni sulla sua applicazione, anche se, come noto, la legge è entrata in vigore il 14 gennaio di quest'anno. Visti gli innumerevoli adempimenti normativi propedeutici all'attuazione della legge, abbiamo predisposto uno schema che identificasse le "Norme della L. 61/94 da abrogare per incompatibilità con la L. 132/2016" (art. 16 c. 3) e una bozza di "Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Snpa" (art. 14 c. 1), entrambi messi a disposizione del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Consapevole che l'esigenza di omogeneizzare l'azione conoscitiva e di controllo della qualità dell'ambiente su tutto il territorio nazionale è una priorità strategica per il paese messa ben in risalto dal legislatore, il Sistema ha assicurato la massima attenzione alle richieste che vanno in questa direzione.

In primis mi viene in mente la norma cosiddetta sugli ecoreati, tema sul quale è al lavoro una compagine di esperti per

individuare linee di indirizzo comuni per il Snpa in merito alla sua applicazione, sia mediante orientamenti interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte, sia mediante l'individuazione di indirizzi tecnici idonei a stimolare lo sviluppo di una uniforme capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del Snpa.

Altro tema sul quale è imprescindibile una stretta coerenza tra la strategia nazionale e le esigenze dei territori, a volte marcate da specifiche e differenti situazioni al contorno, è senza dubbio il controllo della qualità dell'aria. Anche su questo il Snpa è impegnato – per quanto di competenza – nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato dal Mattm, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dall'Associazione dei Comuni italiani "per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica".

Ma la questione principe, a mio avviso, che tiene intimamente legate insieme la necessità di definire una strategia nazionale logica e ben definita negli obiettivi da raggiungere sulle questioni ambientali con la necessità altrettanto stringente di tener nel debito conto

le reali differenziazioni territoriali, sia in fatto di esigenze di controllo e monitoraggio delle matrici ambientali sia in fatto di capacità operative storicamente consolidate, è quella legata alla istituzione dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta). Anche su questo il Snpa è impegnato con forza a predisporre l'istruttoria tecnica necessaria e prevista dalla legge 132/2016 al fine di garantire il raggiungimento di un livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per la tutela ambientale. Senza dimenticare che un approccio lungimirante al complesso e variegato insieme di interconnessioni legate alla tematica ambientale non può e non deve prescindere dal tenere costantemente attivo uno sguardo scientifico alto e integrato a livello globale, il che ci spinge a traguardare il Snpa verso una dimensione europea e internazionale, vedi ad esempio l'impegno già avviato con il programma Ue Copernicus. Vogliamo mantenere forte e intatto lo spirito di sussidiarietà tra le diverse componenti del Sistema, che ci ha consentito di dare una pronta risposta di fronte alle emergenze ambientali indotte dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016.

Stefano Laporta

Presidente Ispra
Presidente del Consiglio nazionale Snpa



FOTO: A. ESTÉVEZ - FLICKR, CC

SNPA, NECESSARI I DECRETI ATTUATIVI E PIÙ RISORSE

IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, COSÌ COME PENSATO NELLA LEGGE 132/2016, È PRONTO PER INTERPRETARE IL SUO RUOLO DI SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI, COME FONDAMENTALE SERVIZIO PUBBLICO DEL PAESE. PER REALIZZARE IL DISEGNO NORMATIVO OCCORRE PROCEDERE CON I DECRETI ATTUATIVI E ASSEGNARE RISORSE ADEGUATE.

La legge 132/2016 realizza un Sistema nazionale dei controlli ambientali integrato, di stampo "federalista", in cui le Agenzie e Ispra hanno fortemente creduto fin dalle prime iniziative legislative parlamentari oltre otto anni fa, che pone le condizioni per conseguire efficienza e qualità dell'azione, valorizzando le diverse eccellenze del Paese a livello centrale e delle diverse Regioni.

Un'innovazione su tutte è rappresentata dalla previsione dei Lepta (*livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali*), che si deve all'elaborazione teorica maturata nell'ambito dello stesso Sistema e cui ho avuto l'onore di lavorare fin dal 2001; altro importante aspetto è l'istituzione del Consiglio del Snpa, che risulta fortemente innovativo dal punto di vista della sua architettura istituzionale. Garantire i controlli ambientali che servono al Paese è indubbiamente la priorità del nuovo Sistema.

In tal senso, il Snpa deve essere in grado di garantire la puntuale conoscenza dello stato dell'ambiente in tutta la penisola, con medesimi livelli di *accuratezza e affidabilità*.

Il Sistema deve svolgere altresì una forte azione di supporto allo sviluppo "green" del sistema economico e produttivo del Paese, affiancando le imprese virtuose nel costruire processi "facilitati" di autorizzazione e controllo e, dall'altro versante, con un'efficace azione di contrasto alle situazioni di irregolarità e illegalità, impiegando i nuovi strumenti offerti dalla legge 68/2015 (ecoreati).

Il Sistema così pensato è pronto per interpretare il suo ruolo di supporto alle istituzioni, come fondamentale servizio pubblico del Paese in grado di coordinarsi con pari dignità e lavorare a rete con altri servizi pubblici quale il Servizio sanitario nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile; in ciò essendo strumento di supporto al Parlamento, al Governo, alle Regioni e agli enti locali



nella definizione e nell'attuazione di normative e politiche ambientali. In questo senso, l'attuazione della legge 132/16 è certamente ben avviata e attende solo che la cornice istituzionale si consolidi progressivamente per poter esplicitare appieno le sue moltissime potenzialità.

Alcune recenti esperienze rivelano già importanti elementi di valorizzazione della *logica di rete*, come dimostra ad esempio l'attività svolta nelle prime ore successive al recente sisma in Umbria, Marche e Lazio, in cui squadre di tecnici di Ispra e delle Agenzie hanno operato sotto una regia unica e in modo coordinato.

Dal punto di vista della formalizzazione dei provvedimenti attuativi della L 132/2016, si scontano tuttavia difficoltà e ritardi, nonostante il Consiglio Snpa abbia predisposto e trasmesso da tempo al ministero dell'Ambiente (Mattm) alcune bozze su cui è importante e urgente venga avviato l'iter di formale approvazione.

È stato inoltre elaborato a supporto della Conferenza delle Regioni un documento contenente le linee di indirizzo per un'attuazione armonica a livello regionale della L 132/2016, con riferimento sia

alle modifiche da apportare alle leggi regionali/provinciali istitutive, che ai criteri di uniformità per gli aspetti gestionali e di *governance*.

Vi è poi l'importantissimo tema delle *risorse* finanziarie e umane. Non è pensabile rafforzare il sistema pubblico dei controlli ambientali senza un adeguato sostegno finanziario. In tal senso si esprimono anche ordini del giorno approvati a larghissima maggioranza dal Parlamento, che impegnano a ricercare forme e tempi di costituzione di un *Fondo nazionale per l'ambiente*. Questo è l'unico modo per dare un vero impulso allo sviluppo del nuovo sistema dei controlli ambientali, di cui il nostro Paese ha grande bisogno. È inoltre possibile e necessario pensare a nuove fonti di finanziamento autonomo, che potrebbero provenire dalla corretta applicazione del principio "*chi inquina paga*" (art. 15, L 132/2016) o anche tramite un adeguato riparto del gettito generato dalle sanzioni ambientali previste dalla legge 68/2015.

Luca Marchesi

Vicepresidente del Consiglio Snpa
Presidente di AssoArpa

MAGGIORI SINERGIE CON LE REGIONI, IN ATTESA DEI LEPTA

L'UNIFORMITÀ DEL PRESIDIO TERRITORIALE È UNO DEI PUNTI CRUCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA A RETE AMBIENTALE. LA CONFERENZA DELLE REGIONI PUÒ EFFETTUARE LA SINTESI ISTITUZIONALE NECESSARIA PER FAVORIRE L'OMOGENEIZZAZIONE DEL SISTEMA A LIVELLO LOCALE. COME LA LOMBARDIA HA RECEPITO LA RIFORMA.

“Assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente”.

Questo l'obiettivo della legge istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, che ha reso e renderà necessario ridisegnare i rapporti tra le Agenzie ambientali, l'Ispra, il Mattm e, in generale, il governo, chiamati a costruire un nuovo scenario lavorando a più mani su regolamenti, norme, linee guida ecc. Fra le molte sfide poste dalla L 132/2016, una delle più importanti è quella che riguarda i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei Lepta, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. In attesa di capire se il legislatore abbia immaginato, come futura evoluzione della 132, la creazione di un *Fondo ambientale nazionale* sul modello del *Fondo sanitario per i livelli essenziali di assistenza* (Lea), occorre oggi individuare strategie alternative e attuabili nel breve periodo. Maggiori risorse a favore dell'ambiente potrebbero ad esempio essere “conquistate” attraverso il rafforzamento delle sinergie con le Regioni.

Il tema dell'uniformità del presidio territoriale riveste, infatti, uno dei punti cruciali per il funzionamento del Sistema a rete ambientale. A Costituzione invariata, il modello normativo non può certo essere definito centralista, né esautorare il ruolo delle Regioni nel disciplinare l'organizzazione delle proprie Agenzie, ed è quindi più che mai necessario individuare un luogo di “sintesi istituzionale” per favorire l'omogeneizzazione del sistema a livello locale. Il coordinamento esistente nell'ambito della conferenza delle Regioni può assumere questo ruolo fondamentale per consentire la verifica e l'adeguamento delle leggi ambientali a livello territoriale, in applicazione della L 132. Si tratta presumibilmente di un percorso lungo e tutt'altro che semplice, ma i primi passi si stanno già muovendo.

Una delle prime Regioni a recepire quanto previsto dalla riforma delle Agenzie ambientali è stata la Lombardia che, con l'annuale legge di semplificazione (Lr 15/2017), ha introdotto alcune modifiche alla legge istitutiva dell'Arpa (Lr 16/99). Queste riguardano, fra l'altro, l'inserimento dei Lepta nella programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'art. 10 della L 132. Mentre, come previsto dall'art. 14, è stata introdotta l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria (di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale) ai dipendenti che svolgono attività di controllo e vigilanza. L'obiettivo è quello di rafforzare anche nel territorio lombardo l'efficacia della deterrenza e dell'azione repressiva, ma anche la rapidità di intervento nelle situazioni di inquinamento risolvibili attraverso un adeguato quadro prescrittivo, nell'ambito delle procedure estintive delle contravvenzioni previste dalla L 68/2015.

Altra importante modifica è l'abrogazione del Consiglio di amministrazione, con il mantenimento della figura del Presidente con poteri di indirizzo. La legale rappresentanza e i poteri di gestione sono e restano in capo al Direttore generale, come nelle altre Agenzie.

Infine, restano aperti molti fronti, quali ad esempio i vari progetti associati alla funzionalità del Snpa, come la creazione della Rete nazionale dei Laboratori accreditati, che mira a favorire l'accesso alle risorse laboratoristiche più onerose e a ottimizzare contemporaneamente qualità e costi di gestione. Anche in questo caso Arpa Lombardia, che ha già da tempo ottenuto da Accredia l'accREDITAMENTO dei Laboratori di prova n. 1324 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, potrà dare un sostanziale contributo mettendo a disposizione competenze ed *expertise*.

Michele Camisasca

Direttore generale Arpa Lombardia



UNA “SQUADRA” NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ

L'OPERATIVITÀ E IL SENTIRSI “SQUADRA” POTRANNO CONSENTIRE LA PIENA APPLICAZIONE DEL MANDATO CHE IL PARLAMENTO HA VOLUTO CONFERIRE AL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE CON LA LEGGE 132/2016. D'ALTRA PARTE, È NECESSARIO TROVARE UN BARICENTRO TRA COMPETENZE STATALI ED ESIGENZE TERRITORIALI REGIONALI.

Le finalità della legge 132/2016 rappresentano, senza tema di smentita, una moderna innovazione del sistema nazionale di protezione ambientale. Questa è la giusta chiave di lettura: un mandato forte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento verso un'idea di sistema coeso, solidale e efficiente di tutela dell'ambiente, che sia in grado di mettere a sintesi una realtà caratterizzata da forte disomogeneità di azione e programmazione. Quindi un fondamentale indirizzo strategico dal quale è necessario ritrovare forti capacità operative. Credo che solo l'operatività e il sentirsi squadra possa consentire la piena applicazione del mandato che il Parlamento ha voluto conferire al Sistema nazionale a rete. Esiste indubbiamente una forte “asimmetria” nelle competenze e nelle funzioni che la legge ha voluto/potuto attribuire alle diverse componenti e al Sistema stesso, e nei suoi rapporti con i Ministeri e le Regioni. Il riferimento è all'equilibrio che va ritrovato nell'individuazione di un baricentro tra competenze statali ed esigenze territoriali regionali, in un contesto dove il funzionamento stesso del Sistema non è assicurato da un Fondo unico di finanziamento, ma da canali diversi per settore e per provenienza; ministeriale per la parte Ispra, il Fondo sanitario regionale per le Agenzie regionali.

Va considerata anche la definizione ancora incerta dell'effettiva possibilità di poter fare riferimento a finanziamenti di soggetti privati, ovvero di poter far conto su altre voci di entrata (vedi introito sanzioni ex legge 68/2015). A questi aspetti sono forse legate anche le motivazioni che hanno portato a prevedere in legge diversi livelli di espressione di pareri/approvazioni da parte del Consiglio di Sistema, che variano dall'*espressione vincolante al livello meramente consultivo* (v. gli articoli 4, 6, 9, 10 e 13 della legge 132/2016). Credo che per consentire la pronta attuazione del disposto normativo, sia necessario fare appello, e assumere a riferimento, a quelle motivazioni di principio e di strategia che la legge ha proposto. Va segnalato con soddisfazione che la spinta dei partecipanti al Sistema è stata positiva e propositiva. Sono state colte a pieno le suggestioni del legislatore. L'ultimo Consiglio di Sistema di agosto ha registrato la piena partecipazione di tutte le Agenzie e di Ispra, una compagine plenaria che ha rappresentato il miglior segnale di volontà di procedere sulla via della riforma.

Il regolamento di funzionamento del Consiglio di Sistema è un'ulteriore conferma in questa direzione con la condivisione, tra l'altro, di uno schema decisionale unitario per l'espletamento

di tutte le attribuzioni conferite dalla legge, forte segnale di valorizzazione della cooperazione e dell'approccio pragmatico e unitario, con cui si vogliono caratterizzare le funzioni e le attività future. Un organo con forte valenza tecnica, riferimento per le istituzioni, non un nuovo e ulteriore livello intermedio per le decisioni e le valutazioni. Il piede giusto per partire con qualità, competenza, semplificazione e velocità di risposta.

In questa prospettiva va anche segnalato il nuovo passo di AssoArpa. Indubbiamente, nata con una *mission* legata agli aspetti contrattualistici, ma che con l'avvio delle attività di Sistema sta ritrovando finalità puntuali e specifiche che possono contribuire ad attuare gli obiettivi della riforma. Paradossalmente, la possibilità di portare a sintesi posizioni agenziali può aiutare l'intero Sistema a ritrovare i punti di equilibrio necessari, soprattutto in relazione a interlocutori esterni che come già detto sono diversi, con strumenti programmatori e esigenze differenti. Il tutto necessita di una grande capacità interpretativa. Le premesse ci sono, così come la disponibilità, condizioni su cui è possibile pensare di investire.

Giuseppe Bortone

Direttore generale Arpa Emilia-Romagna



FOTO: ARCH. ARPAE

COGLIERE LE MOLTE OPPORTUNITÀ PER FINANZIARE IL SISTEMA

NELL'AFFIDARE ALLE SINGOLE REGIONI, E ALLE RELATIVE AGENZIE, L'ONERE DI REALIZZARE QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 132 IN INVARIANZA DI RISORSE, SI RISCHIA DI CREARE UN SISTEMA NAZIONALE A PIÙ VELOCITÀ, INEVITABILMENTE FRAZIONATO TRA REALTÀ VIRTUOSE E MENO VIRTUOSE O ADDIRITTURA ARRETRATE. ALCUNE PROPOSTE PER FINANZIARE IL SISTEMA.

L'approvazione della legge 132/2016 ha avuto l'indiscusso merito di ravvivare un dibattito da tempo necessario sul ruolo delle Agenzie ambientali regionali, sulla tipologia di attività da queste svolte, sul bisogno di coordinamento tra le stesse; un dibattito tanto più intenso quanto meno chiare e definite sono state le scelte del legislatore.

Parlare di Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, di Lepta (Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali) e di altro ancora, ha sicuramente smosso le acque della politica ambientale nazionale con il rischio, tuttavia, da un lato di renderle forse eccessivamente agitate, dall'altro di far prevalere una visione di "ulteriore complessità" rispetto a quella di una "nuova opportunità".

Parlando fuor di metafora, tra i tanti problemi segnalati all'indomani dell'approvazione della legge 132/2016 forse quello del finanziamento delle attività, delegato alle singole Regioni secondo il principio dell'invarianza finanziaria, è stato il più sentito.

Da questo punto di vista ogni Agenzia può rappresentare un caso a sé, essendo portatrice di particolari esigenze in termini di risorse (finanziarie in primis, ma anche umane e strumentali).

A fronte di tanta diversità, poter pensare di garantire a saldi economici invariati e su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore rischia di dimostrarsi una semplice dichiarazione di intenti e poco più. Se si pensa, infatti, di affidare *ex abrupto* alle singole Regioni e alle relative Agenzie l'onere di realizzare quanto teorizzato dalla legge, si rischia di creare un Sistema nazionale a più velocità e quindi inevitabilmente frazionato tra realtà virtuose, meno virtuose e addirittura "arretrate".

La soluzione del *problema finanziario* è dunque prioritaria, seguendo a cascata le


questioni relative alle necessarie dotazioni strumentali e, soprattutto, umane.

A tal proposito, prendo una breve parentesi su Arpa Puglia, l'approvazione del DI 98/2016 ha previsto per l'Agenzia pugliese uno stanziamento di circa 2,5 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni per il 2017 al fine di provvedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; assunzioni quanto mai necessarie alla luce delle condizioni di "necessità e urgenza" riguardanti l'intera provincia di Taranto. Arpa Puglia ha già posto in essere tutte le mosse necessarie per poter beneficiare di questa finestra aperta sulle politiche assunzionali.

Torniamo quindi al cuore del discorso: come finanziare le attività previste (o in via di previsione) nel nuovo Sistema nazionale? Da quali fondi le Regioni possono attingere? Quali sono i margini di manovra? La risposta è estremamente complessa e articolata. Sicuramente:

- una ridefinizione del sistema di tariffazione delle prestazioni a carico dei soggetti controllati (magari con un unico tariffario nazionale comprendente anche attività attualmente svolte dalle Agenzie e non remunerate)
- la costituzione di un apposito fondo statale di sostegno a tutte le componenti del Sistema
- la partecipazione a progetti nazionali ed europei
- le entrate derivanti da prestazioni rese a terzi, pubblici e privati (ovviamente ove non interferenti con le stesse attività delle Agenzie)
- gli introiti derivanti dalla partecipazione a società, consorzi e associazioni, anche temporaneamente costituiti, per l'esecuzione di attività coerenti con le funzioni attribuite dalla legge, potrebbero rappresentare ulteriori fonti di finanziamento quanto mai indispensabili.

Ovviamente la realizzazione di quanto appena enunciato ha come condizione necessaria e imprescindibile il



mantenimento dell'autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, patrimoniale e contabile delle Arpa.

Una volta definita con certezza la questione delle risorse economiche e della loro gestione, si potrà pensare di dare piena attuazione alle politiche di potenziamento e coordinamento tra le Agenzie. A tal proposito sarà indispensabile pensare a una formazione integrata su scala nazionale volta a valorizzare le competenze e le esperienze possedute da ciascuna Agenzia (non a caso, da più fronti, sono state pronunciate "parole magiche" quali *knowledge management* e *corporate university*). A oggi, tuttavia, l'impressione che si ha è quella di trovarsi di fronte a una strada in salita: solo la collaborazione e una buona strategia – che tenga conto di peculiarità, punti di forza e limiti di ciascuna Agenzia regionale – potrà permettere a tutti di raggiungere il traguardo fissato dal legislatore, come una vera squadra, senza fughe in avanti o, per converso, ritardi abissali.

Vito Bruno

Direttore generale Arpa Puglia

UN SISTEMA NAZIONALE A RETE NELLA REALTÀ DELLE REGIONI

L'ESPERIENZA DI QUESTI MESI HA CONFERMATO CHE, PER ARPA SARDEGNA, GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEPTA IN MODO OMOGENEO RISPETTO AD ALTRE REALTÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE PRESUPPORREBBE ALMENO UN ANALOGO LIVELLO DI CAPACITÀ OPERATIVA. REQUISITO OGGI MOLTO LONTANO PER UN'AGENZIA RELATIVAMENTE GIOVANE.

Con l'entrata in vigore della legge 132/2016, il 14 gennaio scorso il ridisegno del sistema di protezione ambientale frutto del lavoro di questi ultimi anni è giunto a quella che si potrebbe indicare come "fase definitiva del progetto"; rimanendo su questa metafora, bisogna ora concentrare l'impegno sulla progettazione esecutiva, a sua volta funzionale a quella del cantiere. Quanto ciò sia fondamentale per il novello Snpa va da sé: il disegno del legislatore nazionale va calato su una realtà che, a oggi, vive il quotidiano nelle peculiarità delle Regioni, cui la stessa norma assegna, immutata, la totale responsabilità della provvista finanziaria necessaria per il funzionamento delle singole Arpa, il tutto nei limiti della clausola di invarianza prevista dall'articolo 17.

L'esperienza di questi mesi intercorsi dalla data di approvazione della legge ha confermato che, per Arpa Sardegna, garantire il raggiungimento dei Lepta (*Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali*) in modo omogeneo rispetto ad altre realtà del territorio nazionale presupporrebbe, quanto meno, un analogo e omogeneo livello essenziale di capacità operativa tecnica, requisito oggi molto lontano per un'Agenzia relativamente giovane, la cui genesi coincide sostanzialmente con la fase storica dei blocchi alle assunzioni del 2010 e che, per questo, può contare su appena il 60% circa dell'organico previsto.

D'altro canto, le recenti misure adottate dal Governo nazionale sulla stabilizzazione dei precari non sono sufficienti per acquisire la rosa di professionalità effettivamente necessaria per adeguare la forza lavoro dell'Agenzia alle esigenze complessive del territorio. Pertanto, è opportuno che nel definire l'assetto dei Lepta ci si soffermi sul fatto che "omogeneità" non deve coincidere necessariamente con "uguaglianza" e, considerato questo aspetto, potrebbero



FOTO: L. ROSA - FLICKR, CC

essere valutati degli scenari di transizione, di medio termine, per quelle Agenzie con riscontrato deficit di risorse, fermo restando comunque l'obiettivo del riallineamento sulla scala nazionale.

Su questo filone si innestano le valutazioni sulla quantificazione dei costi standard e di come questi impatteranno sullo scenario finanziario delle singole Agenzie: l'esperienza controversa dei costi standard relativi ai Lea della sanità deve contribuire a non commettere gli stessi errori sui Lepta, nel senso che devono essere individuati dei valori di ragionevole equilibrio fra le diverse realtà agenziali; tarare gli standard solo "sui migliori" equivarrebbe a partire già su binari lontani, a discapito di quella unitarietà che è alla base della stessa riforma. Un'ulteriore riflessione sorge rispetto alla costituenda Rete dei Laboratori, rispetto alla cui operatività nelle funzioni di interscambio analitico non bisogna trascurare le peculiarità geografiche: in una regione come la Sardegna la movimentazione dei campioni in ingresso o in uscita comporta certamente maggiori difficoltà rispetto ad altri territori non insulari.

L'Arpa Sardegna guarda comunque al futuro disegnato dalla legge 132/2016 con consapevole prudenza, ma anche con fiducia e con immutato impegno: l'Agenzia sta infatti lavorando accanto all'Amministrazione regionale per procedere quanto prima all'armonizzazione della propria legge istitutiva con il nuovo quadro nazionale; inoltre, già dal ciclo di programmazione 2017, Arpas ha operato la scelta di applicare ai processi operativi agenziali le logiche della bozza del *Catalogo nazionale dei servizi* edita nel 2016 dal Consiglio federale del Sistema, investendo notevoli energie nella modifica e implementazione dei propri sistemi informativi in funzione del monitoraggio delle risorse, per prepararsi al monitoraggio rispetto ai costi standard che l'Snpa definirà per tipologia di prestazione. Ancora, l'Agenzia sta proseguendo le attività per la certificazione dei laboratori, procedendo, sebbene per piccoli passi, in un progetto molto ambizioso rispetto alle forze di cui Arpa Sardegna dispone.

Alessandro Sanna

Direttore generale Arpa Sardegna

LE AGENZIE ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIAPRE IL DIBATTITO SULLA NATURA DELLE AGENZIE AMBIENTALI E SULL'ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE DELLA LEGGE DELRIO. AMMINISTRAZIONE ATTIVA: L'ESPERIENZA DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA E LE DIFFERENZE CON IL MOLISE. ANCHE LA LEGGE SNPA AL VAGLIO DELLA CORTE DOPO I RICORSI DI TRENTO E BOLZANO.

La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 7 giugno 2017; l'illegittimità della norma di riforma dell'Arpa Molise

La natura istituzionale e le funzioni delle Agenzie ambientali sono recentemente tornate all'esame della Corte costituzionale la quale si è pronunciata sulla materia con alcune importanti sentenze (*ndr*: esamineremo anche quelle relative ai ricorsi di Trento e Bolzano una volta pubblicate).

Certamente la decisione più significativa, anche per la eco che ha avuto nei commenti all'interno del Sistema agenziale, è la n. 132/2017, depositata lo scorso 7 giugno, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Molise n. 4/2016, la quale attribuiva, in via generale, all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Molise funzioni amministrative in materia di ambiente e di energia, con particolare riferimento all'ambito dell'inquinamento atmosferico.

Il giudizio di legittimità era stato promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio in base all'art. 127 della Costituzione, norma che consente allo Stato di adire la Consulta qualora ritenga che una legge regionale ecceda le competenze della Regione stessa, invadendo così la sfera costituzionalmente riservata alla potestà legislativa statale. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della legge impugnata.

Nel caso in esame (nel quale la Regione Molise non si è peraltro costituita in giudizio), a parere del Governo ricorrente, la norma impugnata avrebbe assegnato all'Agenzia regionale una funzione profondamente diversa, più ampia e pervasiva, rispetto a quella strettamente tecnica che era stata originariamente prevista dal legislatore statale. Le nuove attribuzioni assegnate all'Arpa Molise avrebbero comportato



ampi margini di discrezionalità, con la valutazione di rilevanti interessi pubblici concernenti in particolare la pianificazione ambientale (come ad esempio la possibile riduzione delle emissioni inquinanti del traffico veicolare), ma anche il rilascio delle autorizzazioni ambientali degli impianti industriali. Tali valutazioni e scelte – si legge nel testo del ricorso – non potrebbero che essere riservate, in linea con la previsione di cui all'art. 118 Cost., agli enti territoriali in grado di rappresentare tutti gli interessi dell'area da essi gestita.

Il Governo ha poi svolto ulteriori argomentazioni con riferimento alla violazione dell'assetto derivante dalla cosiddetta riforma delle Province, introdotta con la legge Delrio (L. 56/2014) la quale ha individuato l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e disciplinato il processo di riordino delle funzioni non fondamentali di tali enti territoriali.

Accogliendo alcune delle censure così articolate, la Corte costituzionale, nella sentenza in esame, ha preso le mosse

dalla legge statale che ha istituito le Agenzie regionali di protezione ambientale, evidenziando come il decreto-legge 498/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 61/1994, abbia previsto l'attribuzione a tali Agenzie delle *sole funzioni legate alle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale*. Nel pronunciarsi la Consulta ha richiamato la propria sentenza n. 356/2014, con cui si era espressa proprio sulla legittimità della legge 61/1994 istitutiva delle Arpa/Anpa e nella quale aveva evidenziato come il nuovo assetto organizzativo separasse le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e di controllo (da esercitare ai distinti livelli mediante apposite Agenzie dotate di autonomia) da quelle riguardanti l'amministrazione attiva. Da sottolineare, inoltre, il riferimento operato dalla Corte anche alla recente legge 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (Snpa), e in particolare alla finalità di assicurare omogeneità e efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo delle Agenzie.

I principi espressi dalla Corte nel “caso Molise” e le differenze rispetto alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015

La sentenza in esame solleva quindi questioni importanti, con particolare riguardo al tema della *separazione tra le funzioni di supporto tecnico-scientifico e le funzioni decisionali di natura anche discrezionale* (di pianificazione e di autorizzazione), che, a giudizio della Corte, dovrebbero essere riservate agli enti territoriali.

Si tratta di un nodo centrale per tutto il sistema delle Agenzie, recentemente riformato con la legge 132/2016, e in particolare per la Regione Emilia-Romagna la quale ha integrato, con la legge 13/2015, attuativa della cd. legge Delrio, l'esercizio di funzioni amministrative all'interno dei compiti già assegnati all'Agenzia regionale per l'ambiente. In realtà, se a una prima lettura, l'orientamento della Corte sembrerebbe applicabile anche al nuovo assetto in cui Arpa Emilia-Romagna si trova a operare, a ben vedere la legge 13/2015 presenta rilevanti differenze rispetto alla norma molisana, proprio sotto il profilo delle modalità di riordino delle funzioni provinciali in materia ambientale. Non pare un caso pertanto che la legge dell'Emilia-Romagna, all'atto della sua pubblicazione, non sia stata oggetto di impugnazione da parte del Governo.

Venendo al merito del tema qui trattato si deve evidenziare come un primo aspetto importante che vale a distinguere l'assetto di competenze emiliano-romagnolo dal caso molisano – e che riguarda un principio fondamentale espresso dalla Consulta – attiene alle *funzioni di pianificazione e programmazione in materia di ambiente ed energia*. La legge della Regione Molise, infatti, avrebbe avuto l'effetto di unificare sotto un unico ente, soprattutto in materia di inquinamento atmosferico, i poteri di pianificazione ambientale (come i piani di qualità dell'aria), i poteri di attuazione di detti piani, nonché l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi.

È proprio nel rispetto delle competenze costituzionalmente affidate alle Regioni, invece, che la legge 13/2015 riserva alla Regione Emilia-Romagna l'esercizio diretto delle funzioni di carattere generale, quali le attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione e pianificazione. Orbene la funzione di approvazione di piani e programmi è evidentemente

quella che comporta il maggior grado di discrezionalità amministrativa nel bilanciamento dei vari interessi coinvolti. Non a caso è sull'esempio della pianificazione ambientale che la Consulta, pronunciandosi sul caso Molise, ha espresso il principio della necessaria riserva di funzioni a favore degli organi rappresentativi del territorio (cfr. par. 4.1 della sentenza).

Nel solcare le distinzioni tra i due modelli hanno poi rilevanza determinante le disposizioni in materia di *funzioni autorizzatorie*. L'art. 16 della legge molisana 4/2016 parlava espressamente di “*attribuzione delle funzioni amministrative regionali in materia ambientale*”, dunque trasferiva tout court la titolarità – tanto delle funzioni di pianificazione quanto delle funzioni autorizzatorie – dalla Provincia all'Arpa Molise.

Le disposizioni della legge 13/2015, invece, confermano la differente modalità di attribuzione delle funzioni prescelta dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione infatti resta titolare del potere e della funzione, ma ne assegna solo l'esercizio a un altro soggetto (Arpa). L'Agenzia in sostanza è un modulo organizzativo, un “centro di competenza inter-istituzionale”, al quale sono delegati compiti gestionali.

Ovviamente, nonostante la delega di funzioni non trasferisca la titolarità della competenza amministrativa, l'organo delegato, cioè Arpa, agisce in nome proprio, sicché risponde direttamente dei provvedimenti posti in essere nell'esercizio della delega e il regime giuridico dell'atto posto in essere nell'esercizio della delega conferita è quello proprio degli atti del delegato e non quello relativo agli atti del delegante. È per questo che gli atti amministrativi di autorizzazione e concessione sono adottati a pieno titolo da Arpa, che è dunque, ovviamente, anche il soggetto chiamato in giudizio nel caso della loro impugnazione.

La Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente titolare delle funzioni, conserva il pieno potere di indirizzo e di controllo sull'attività di Arpa e a tal fine si esprime con apposite direttive e con la partecipazione al Comitato interistituzionale e al Comitato tecnico consultivo che hanno il compito di presidiare la corretta attuazione dei programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative da parte dell'Agenzia.

Va osservato inoltre che la legge regionale dell'Emilia-Romagna, nel riordino delle




FOTO: ARCH. ARPAE

funzioni, si preoccupa di distinguere tra *provvedimenti di autorizzazione e provvedimenti di VIA e VAS*. Nel primo caso, non essendo necessaria una valutazione “istituzionale” – bensì l'applicazione della normativa, delle linee guida, di circolari e indirizzi – la Regione si avvale di Arpa per l'adozione dell'atto amministrativo. A tal riguardo si deve evidenziare come anche le autorizzazioni settoriali che più appaiono correlate alla pianificazione del territorio per quanto attiene alla scelta delle aree destinate a tale attività (pensiamo all'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti prevista dall'art. 208 del Dlgs 152/2006) sono disciplinate da una normativa a sé stante, autonoma da quella urbanistica sia sul piano concettuale che su quello dell'organizzazione amministrativa; è infatti previsto dalla norma citata che in Conferenza di Servizi intervengano i vari enti titolari delle diverse funzioni. Diverso discorso vale per i provvedimenti di VIA e VAS, dove le scelte implicano valutazioni di impianti, piani o progetti di particolare rilevanza e impatto sul territorio e sulla popolazione: la competenza è qui rimasta in capo alla Regione, che si avvale di Arpa solo nella fase istruttoria.

Altro rilevante profilo di differenza fra le due discipline regionali è nell'esercizio delle cd. *funzioni fondamentali* delle Province, che il comma 85 dell'art. 1 della legge 56/2014 sottrae al processo di riordino operato dalla stessa legge Delrio. Tra queste, alla lettera a), vi sono le funzioni di “*pianificazione territoriale*

provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza".

Diversamente dalla legge del Molise – che, come visto, è stata censurata anche perché non operava alcuna riserva in merito – la legge dell'Emilia-Romagna mantiene tali funzioni nella titolarità delle Province e delle Città metropolitane, alle quali attribuisce la facoltà di esercitarle tramite Arpa, ma solo previa apposita convenzione sottoscritta da Regione, Provincia e la stessa Agenzia. Su tali materie fondamentali (vedasi ad esempio il controllo dei rifiuti per gli aspetti di natura amministrativa) non vi è pertanto un automatismo, tant'è che, allo stato attuale, in due realtà territoriali le Amministrazioni provinciali hanno stabilito di non avvalersi di Arpa.

In conclusione, la legge 13/2015 appare strutturata nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, che riservano la tutela dell'ambiente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La legge conferma la titolarità delle competenze relative a tale materia in capo alla

Regione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province nei casi in cui la legislazione statale disponga in tal senso, potenziando il ruolo di Arpa quale ente strumentale della Regione ai fini dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni.

I pronunciamenti della Corte sulle legge 132/2016. I ricorsi di Trento e Bolzano.

Infine, altro profilo di interesse relativamente al nuovo Snpa è dato dalla recente impugnazione di fronte alla Corte costituzionale di alcune disposizioni della legge 132/2016 da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano, in merito a possibili profili di contrasto con le norme statutarie che attribuiscono loro potestà legislative e amministrative. I dubbi di legittimità sollevati riguardano diversi parti della norma in questione. In particolare l'articolo 7 della legge 132 (Agenzie per la protezione dell'ambiente), laddove è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome il potere di disciplinare con proprie leggi la struttura delle Agenzie nonché il loro funzionamento, il loro finanziamento e

la pianificazione delle loro attività, con il limite tuttavia del rispetto dei Lepta (Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali) e della considerazione del programma triennale delle attività, predisposto dall'Ispra, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, e approvato con decreto del Ministro competente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

I due ricorsi sono stati discussi lo scorso 4 luglio (relatore Augusto Barbera) e si è in attesa del deposito della decisione. Ovviamente la sentenza della Corte costituzionale tratterà principalmente temi e prerogative specifiche delle Regioni e Province a statuto speciale, tuttavia è possibile che nelle considerazioni di carattere generale vi siano spunti di interesse per l'intero Sistema. Torneremo quindi sull'argomento in uno dei prossimi numeri della rivista.

Giovanni Fantini, Irene De Chiaro


Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

IL PROGETTO ISCAPE PER STUDIARE LA QUALITÀ DELL'ARIA NEI CANYON URBANI

Si conclude in questi giorni a Bologna la prima fase della campagna di misura della qualità dell'aria in via Marconi e in via Laura Bassi. L'obiettivo della campagna è studiare in dettaglio come si disperdono le sostanze inquinanti nei canyon urbani, e in particolare l'effetto della vegetazione: ci si propone di verificare se e quanto la presenza di alberi a bordo strada può modificare le condizioni meteorologiche locali, e quindi ridurre l'inquinamento, nelle strade cittadine. La scelta dei siti è stata fatta sulla base delle caratteristiche morfologiche delle strade, in modo da poter studiare una strada con alberi (via Laura Bassi) e una che ne è priva (via Marconi).

La campagna è inclusa nel progetto di ricerca europeo ISCAPE (www.iscapeproject.eu), e vede l'impiego di due mezzi mobili di Arpa e strumentazione specialistica del Dipartimento di Fisica e astronomia dell'Università di Bologna; le misure riguardano le concentrazioni di inquinanti e i parametri meteorologici, sia a livello della strada sia all'altezza dei palazzi.

La campagna, iniziata in agosto, sarà ripetuta con le stesse modalità il prossimo gennaio 2018.




1 - Bologna, via Marconi (senza alberatura) e via Laura Bassi (alberata).



DALLA LEGGE REGIONALE UN NUOVO RUOLO PER ARPA MOLISE

LA LEGGE REGIONALE 4/2016 COSTITUISCE UN RICONOSCIMENTO PER LA VALENZA E IL CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE CONQUISTATO IN QUESTI ANNI DA ARPA MOLISE. LE ARGOMENTAZIONI DELLA CONSULTA SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 16 SONO UN UTILE SPUNTO DI RIFLESSIONE NEL QUADRO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 132/2016.

La recente pronuncia della Corte costituzionale n. 132 del 7 giugno 2017 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 16 della legge 4/2016 della Regione Molise – a norma del quale venivano attribuite all'Arpa Molise funzioni amministrative in materia di ambiente e di energia – se per un verso ha riaperto il dibattito nell'ambito del Sistema agenziale sulla natura e sulle attribuzioni delle Agenzie ambientali, anche in ragione della concomitanza con la delicata fase di attuazione della legge 132/2016, dall'altro ha inevitabilmente acceso i riflettori sul contesto che ha generato la normativa sottoposta al vaglio della Consulta e, dunque, sul ruolo dell'Agenzia ambientale nel Molise.

La legge regionale 4/2016, prescindendo dalle valutazioni di ordine puramente giuridico-costituzionali, può dirsi un riconoscimento per la valenza e il consolidamento del ruolo istituzionale conquistato dall'Arpa Molise. Essa infatti giunge al termine di un percorso che ha visto, in un primo momento, l'Agenzia essere oggetto di un paventato accorpamento all'Azienda sanitaria regionale, per esigenze di riduzione della spesa gravante sul Fondo sanitario regionale, nell'ambito del più generale piano di rientro dal debito sanitario, con la conseguente perdita della sua connotazione tecnica, oltre che dell'autonomia, atteso l'assorbimento, con inevitabile ruolo subalterno nel contesto sanitario. A tale intento, manifestatosi ben presto impraticabile – non soltanto per evidente contrasto con le norme statali, ma anche per l'innegabile autonomia gestionale e specificità tecnica conseguita dall'Agenzia – per converso è seguita una fase che ha visto l'Arpa protagonista nell'assolvimento, oltre che delle funzioni a essa istituzionalmente assegnate dalla legge istitutiva 38/99, anche di ulteriori e molteplici attività tecnico-scientifiche. Tra queste, di particolare valenza,



FOTO: L. MUSACCHIO - FLOKOR, CC

quelle tecnico-istruttorie prodromiche all'emanazione di fondamentali e strategici atti della Regione Molise, sia per la programmazione e pianificazione territoriale, che per le valutazioni di impatto ambientale, senza tralasciare le importanti attività di istruttoria tecnica svolta per il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Si tratta peraltro in tutti i casi di attività di istruttoria tecnica finalizzata all'emanazione di atti la cui potestà resta esclusivamente in capo alla Regione Molise.

La previsione normativa di cui al richiamato art. 16 Lr 4/2016, con la correlata attribuzione di ampie funzioni in materia di ambiente ed energia, appare dunque, dal punto di vista sostanziale, quale punto d'approdo del pieno riconoscimento dell'apporto tecnico fornito in tali ambiti dall'Agenzia e segno tangibile del consolidamento del suo ruolo istituzionale, quale soggetto primario preposto alla tutela ambientale e in grado di vigilare nelle fasi di autorizzazione come in quelle attuative. Difficile poi immaginare (stante anche la mancata costituzione in giudizio della Regione e dunque l'assenza di atti dai quali desumere la *ratio legis*) la portata concreta del provvedimento legislativo *de quo* nelle reali intenzioni del legislatore regionale, atteso che l'attribuzione delle funzioni di cui si è detto, operata in via

generale, demandava a successivi atti la definizione delle disposizioni attuative.

Risulta pertanto difficoltoso stabilire *ex ante* se, e in che misura, a seguito dell'emanazione della disciplina attuativa regionale (che presumibilmente sarebbe stata collocata nella legge regionale attuativa della legge 132/16), l'attribuzione di funzioni in materia di ambiente ed energia avrebbe travalicato o meno il riparto di competenze e di ruoli, tecnico-scientifico ovvero politico-discrezionale, in relazione ai principi costituzionali. Certamente le argomentazioni svolte dalla Consulta, oltre che il dibattito che è scaturito dal vaglio della Lr 4/2016, rappresentano un utile spunto di riflessione, soprattutto in una fase, come quella attuale, di nuova configurazione delle Agenzie ambientali, pensate dal legislatore nazionale oggi, dopo l'approvazione della legge 132/16, come i soggetti primari votati ad assicurare i livelli essenziali di tutela ambientale (Lepta), sia sotto l'aspetto della programmazione delle attività che del controllo, ma anche come parte di un sistema che garantisce omogeneità all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

Antonella Lavallo

Commissario straordinario Arpa Molise